

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2023

Approvazione della stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2021, n. 228. (23A07105)

(GU n.3 del 4-1-2024 - Suppl. Ordinario n. 1)

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto l'art. 1, comma 1 della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacita' fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera c) della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e citta' metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante;

Visto l'art. 13, comma 1 della legge n. 42 del 2009 il quale prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota standard;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera f) della legge n. 42 del 2009, che, nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 42 del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita la trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale;

Visto l'art. 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 in base al quale il fondo di solidarietà comunale e' destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030;

Visto l'art. 1, comma 839 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha previsto che la lettera c) del comma 449 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale e' ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 laddove stabilisce che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono

approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento;

Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater della legge n. 228 del 2012;

Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, secondo periodo del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa;

Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo del decreto-legge n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo dello stesso comma 5-quater il quale stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della nota metodologica e della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario mediante l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi del citato art. 43, comma 5-quater del decreto-legge n. 133 del 2014;

Approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in data 27 febbraio 2023 le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni;

Considerato che, nel corso della seduta del 21 giugno 2023, non e' stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater del decreto-legge n. 133 del 2014, e che la medesima norma al quarto periodo prevede che in caso di mancata intesa lo schema di provvedimento vada trasmesso alle Camere affinche', entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le altre commissioni competenti per materia esprimano il proprio parere;

Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso alle Camere e assegnato in data 28 settembre 2023, in sede consultiva (atto Governo n. 83) alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, alla V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera e alla 5^a Commissione bilancio del Senato;

Considerato che in data 8 novembre 2023 la Commissione parlamentare

per l'attuazione del federalismo fiscale ha reso parere favorevole con la seguente osservazione: «valutare l'opportunità', in vista dei prossimi aggiornamenti della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario, di considerare, nella definizione delle variabili reddituali utilizzate ai fini della stima della capacità fiscale residuale, non solo il reddito complessivo soggetto ad IRPEF ma anche l'insieme dei redditi soggetti alle imposte sostitutive riferibile a ciascun territorio»;

Considerato che in data 8 novembre 2023 la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha espresso parere favorevole;

Considerato che in data 25 ottobre 2023 la 5ª Commissione bilancio del Senato ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1

Approvazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario

1. Sono approvate la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo contenute rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Vice Ministro: Leo
Allegato A

STIMA DELLA CAPACITA' FISCALE DEI COMUNI DELLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023

**Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoMef15dic23TrasfAllegatoA**

Allegato B

Capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario

Nota metodologica

**Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoMef15dic23TrasfAllegatoB**